



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE

REGOLAMENTO DIDATTICO DI CORSO DI LAUREA MAGISTRALE

Corso di laurea magistrale in Matematica

Classe di laurea magistrale n. LM-40

DM 270/2004, art. 12

R.D.A. art. 5

Art. 1 Finalità

1. Il presente regolamento didattico del corso di laurea magistrale in Matematica, di seguito denominato RAULM, definisce i contenuti dell'ordinamento didattico, ai sensi di quanto previsto dall'art. 12, comma primo, del D.M. n. 270/2004 riguardante il "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei", di seguito denominato RAU.
2. L'ordinamento didattico e l'organizzazione del corso sono definiti nel rispetto della libertà di insegnamento e dei diritti e doveri dei docenti e degli studenti.

Art. 2 Contenuti del Regolamento didattico di corso

1. Il Regolamento didattico di corso definisce le modalità di applicazione dell'ordinamento didattico specificandone gli aspetti organizzativi.
2. Il Regolamento didattico di corso determina in particolare:
 - a) l'elenco degli insegnamenti, con l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento, nonché delle altre attività formative;
 - b) l'eventuale articolazione in moduli degli insegnamenti;
 - c) gli obiettivi formativi specifici e i crediti di ogni insegnamento e di ogni altra attività formativa;
 - d) le eventuali propedeuticità di ogni insegnamento;
 - e) gli specifici percorsi formativi o *curricula* offerti agli studenti;
 - f) le regole di presentazione dei piani di studio individuali ove necessario;
 - g) le tipologie delle forme didattiche, anche a distanza;
 - h) le tipologie degli esami e delle altre verifiche del profitto degli studenti;
 - i) le disposizioni sugli eventuali obblighi di frequenza.
3. Il Regolamento didattico di corso, secondo quanto previsto dall'art. 11, comma secondo, della Legge 341/1990, e dall'art. 12, comma primo del RAU, è approvato dal Senato accademico con le procedure previste dall'art. 44, comma secondo, dello Statuto.

Art. 3 Struttura e organizzazione del corso

1. Il corso di laurea magistrale è organizzato e gestito sulla base dei seguenti atti:
 - a) ordinamento didattico;
 - b) quadro degli insegnamenti e delle attività formative;
 - c) piano degli studi annuale.
2. L'ordinamento didattico è contenuto nel Regolamento didattico d'Ateneo che è approvato dal Senato Accademico, sentito il Consiglio d'Amministrazione e il Consiglio degli studenti, ed è emanato con Decreto rettorale dopo l'approvazione del Ministro con il parere del Consiglio Universitario Nazionale secondo quanto previsto dall'art. 11, comma primo della Legge 341/1990, ai sensi anche di quanto previsto dall'art. 11 del RAU.
3. Il quadro degli insegnamenti e delle attività formative è contenuto nel presente Regolamento didattico di corso di studio secondo quanto previsto dall'art. 12, comma secondo, lettere a) e b) del RAU, ed è emanato con Decreto rettorale.
4. Il piano annuale degli studi, definito in coerenza con il quadro degli insegnamenti e delle attività formative, è approvato annualmente dal Consiglio di Dipartimento, su proposta del Consiglio di Corso, e pubblicato nel Manifesto degli studi.

Art. 4
Ordinamento didattico

1. L'ordinamento didattico definisce la struttura e l'organizzazione del corso di laurea magistrale, individuando le modalità di applicazione dei vincoli definiti dalla classe di appartenenza del corso di laurea magistrale stesso. L'ordinamento didattico ai sensi del comma terzo dell'art. 11 del RAU in particolare determina:
 - a) la denominazione e la/le relativa/e classe/i di appartenenza;
 - b) gli obiettivi formativi del corso di laurea magistrale, in termini di risultati di apprendimento attesi anche con riferimento ai descrittori adottato in sede europea;
 - c) gli sbocchi professionali, anche con riferimento alle attività classificate dall'ISTAT;
 - d) il quadro generale delle attività formative, nel rispetto dei vincoli della classe di appartenenza;
 - e) i crediti assegnati alle attività formative di ciascun ambito, riferendoli, per quanto riguarda le attività formative previste nella lettera b) dell'articolo 10, comma 1, del RAU ad uno o più settori scientifico-disciplinari;
 - f) le conoscenze richieste per l'accesso e le modalità di verifica della preparazione iniziale;
 - g) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio.
2. L'ordinamento didattico è definito nell'Allegato A del presente Regolamento, così come risulta dal sito ministeriale della Banca dati RAD.

Art. 5
Quadro degli insegnamenti e delle attività formative

1. Il Quadro degli insegnamenti e delle attività formative definisce per ogni *curriculum*:
 - a) l'elenco degli insegnamenti impartiti, con l'indicazione dei relativi settori scientifico-disciplinari, e delle altre attività formative;
 - b) i moduli didattici in cui sono eventualmente articolati gli insegnamenti, con l'indicazione dei relativi settori scientifico-disciplinari;
 - c) i crediti assegnati a ciascun insegnamento o attività formativa;
 - d) gli obiettivi formativi specifici di ogni insegnamento;
 - e) le eventuali propedeuticità.
2. Il Quadro degli insegnamenti e delle attività formative è definito negli Allegati B1 e B2 del presente Regolamento.

Art. 6
Piano degli studi annuale

1. Il Piano degli studi annuale determina le modalità organizzative di svolgimento del corso con particolare riguardo alla distribuzione degli insegnamenti nel biennio e in ciascun anno.
2. Il Piano degli studi viene proposto dal Consiglio di Corso o dalla Commissione didattica competenti, definito annualmente dal Consiglio di Dipartimento, nel rispetto dell'ordinamento didattico e del quadro degli insegnamenti e delle attività formative, e approvato dagli organi di governo dell'ateneo.
3. Il piano degli studi annuale è pubblicato nel Manifesto degli studi.

Art. 7
Accesso al corso di laurea magistrale

1. Per essere ammessi al corso di laurea magistrale occorre essere in possesso della laurea o del diploma universitario di durata triennale, o di altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo dalla vigente normativa, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma secondo, del RAU.
2. L'ammissione al corso di laurea magistrale è subordinata al possesso di uno dei seguenti requisiti curriculari:
 - laurea triennale nella classe L-35 (Scienze Matematiche, nell'ordinamento ex legge 270), o della classe 32 (nell'ordinamento ex legge 509) ovvero laurea vecchio ordinamento in Matematica;
 - almeno 30 crediti formativi universitari già acquisiti nei settori scientifico-disciplinari del raggruppamento MAT.
3. Ai fini dell'accesso al corso di laurea magistrale e del regolare progresso negli studi, è in ogni caso necessario saper utilizzare la lingua Inglese e gli strumenti informatici di base.
4. Accertato il possesso dei requisiti curriculari di cui al comma 2, l'adeguatezza della personale preparazione e l'attitudine dei candidati a intraprendere il corso di laurea magistrale sono verificate da commissioni formate da docenti del corso mediante valutazione della carriera pregressa e, eventualmente, da un colloquio.
5. La risposta alla domanda di ammissione può essere di tre tipi: (a) ammissione alla laurea magistrale; (b) ammissione subordinata alla presentazione di un piano di studio concordato col consiglio di corso di laurea; (c) non ammissione.

Art. 8 **Conseguimento del titolo di studio**

1. Per conseguire la laurea magistrale lo studente deve acquisire 120 crediti.
2. In considerazione del fatto che a ciascun anno corrispondono convenzionalmente 60 crediti, la durata normale del corso di laurea magistrale è di due anni.
3. Il titolo di studio può essere conseguito anche prima del biennio, purché lo studente abbia acquisito i 120 crediti previsti dal piano di studi.

Art. 9 **Articolazione del corso di laurea magistrale**

1. Il corso di laurea magistrale in Matematica comprende attività formative raggruppate nelle seguenti tipologie:
 - a) attività formative caratterizzanti;
 - b) attività formative in uno o più ambiti disciplinari affini o integrativi a quelli caratterizzanti, anche con riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare;
 - c) attività a scelta dello studente;
 - e) attività formative relative alla preparazione della prova finale;
 - f) attività formative per ulteriori conoscenze linguistiche, per eventuali tirocini formativi, per le abilità informatiche, telematiche e relazionali o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro.
2. I crediti assegnati ad ognuna delle tipologie di cui sopra è definito nell'allegato B1 del presente Regolamento.

Art. 10 **Attività di tirocinio**

1. Al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare l'acquisizione di conoscenze dirette sul mondo del lavoro e delle professioni secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero del Lavoro n. 142/1998, possono essere previsti periodi di tirocinio formativo in aziende e istituzioni. Il numero di crediti da attribuire alle attività di tirocinio è definito, per ciascun curriculum, nell'allegato B1 del presente Regolamento.

2. Le attività di tirocinio sono promosse e coordinate da un componente del Consiglio di Corso appositamente incaricato.

Art. 12

Attività formative relative alla preparazione della prova finale

1. La prova finale consiste nella preparazione e discussione di una tesi di laurea magistrale.
2. Il numero di crediti da attribuire alla prova finale può essere diverso per i diversi curricula ed è definito nell'allegato B1 del presente Regolamento.

Art. 13

Propedeuticità

1. Ai fini di un ordinato svolgimento dei processi di insegnamento e di apprendimento devono essere rispettate le propedeuticità tra gli insegnamenti, come stabilito nel Regolamento didattico di Ateneo.
2. L'elenco delle propedeuticità è riportato nell'allegato B2 del presente Regolamento.

Art. 14

Percorsi formativi specifici

1. All'interno del corso di laurea magistrale gli insegnamenti e le attività formative sono organizzate in modo da offrire percorsi differenziati atti a soddisfare specifiche esigenze culturali e professionali. I percorsi formativi specifici, detti "curricula", del corso di laurea magistrale in Matematica sono tre. Il percorso formativo prevede un nucleo di insegnamenti obbligatori comuni ai tre curricula, degli insegnamenti obbligatori specifici di ciascun curriculum e degli insegnamenti a scelta. Tra gli insegnamenti a scelta vengono proposti corsi più avanzati, scegliendo tra i quali lo studente potrà completare la formazione secondo i propri interessi. Una parte rilevante del percorso formativo è dedicata alla preparazione della tesi di laurea.

2. di seguito vengono riportati i curricula con la descrizione degli obiettivi formativi specifici:

a1) denominazione **GENERALE**

a2) obiettivi formativi specifici

Il curriculum Generale fornisce allo studente una solida base matematica che gli permette di proseguire gli studi verso il dottorato di ricerca e in generale di avviarsi alla ricerca nella matematica più teorica, senza per questo escludere altri sbocchi occupazionali.

b1) denominazione: **DIDATTICO**

b2) obiettivi formativi specifici:

Il curriculum Didattico fornisce allo studente una preparazione nella didattica della matematica con competenze anche in quelle discipline che nell'insegnamento, tradizionalmente affiancano la matematica, principalmente la fisica.

c1) denominazione: **APPLICATIVO**

c2) obiettivi formativi specifici:

Il curriculum Applicativo fornisce allo studente, oltre a una solida base e mentalità matematica, le competenze specifiche che gli permettano di affrontare l'attività professionale con mentalità e capacità innovative nei settori in cui l'attività del matematico è particolarmente richiesta, quali quella gestionale, statistico-economico, computazionale, logico-informatico e fisico-modellistico, senza escludere la possibilità di intraprendere una carriera di ricerca nell'area della matematica applicata.

Art. 15

Presentazione dei piani di studio individuali

1. Lo studente per particolari obiettivi formativi specificamente descritti e motivati può presentare al Consiglio di Corso domanda di approvazione di un Piano di studi individuale che deve essere compatibile con l'ordinamento didattico del Corso.

Art. 16

Tipologia delle forme didattiche

1. La modalità di svolgimento degli insegnamenti e delle altre attività formative del corso è: convenzionale.

Art. 17

Prove di profitto

1. La verifica dell'apprendimento degli studenti viene effettuata mediante prove d'esame le cui modalità sono disciplinate dal Regolamento Didattico d'Ateneo e dalle deliberazioni dell'organo collegiale della competente struttura didattica.

Art. 18

Obblighi di frequenza

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare i corsi secondo modalità e limiti definiti dal Regolamento Didattico d'Ateneo e dalle deliberazioni dell'organo collegiale della competente struttura didattica.

Art. 18

Riconoscimento di crediti formativi

1. Gli eventuali studi compiuti con riguardo ai corsi di laurea ed ai corsi di laurea specialistica previsti dai previgenti ordinamenti didattici sono valutati in crediti e riconosciuti in tutto o in parte ai fini del conseguimento del titolo di laurea magistrale del presente Corso.
2. In caso di passaggio o trasferimento il riconoscimento degli studi pregressi avviene nel rispetto dei criteri definiti dal Regolamento Didattico d'Ateneo. In caso di passaggio o trasferimento di uno studente proveniente da un corso afferente alla medesima classe, la quota di crediti relativi al medesimo settore scientifico – disciplinare non può essere inferiore al 50% di quelli già maturati.
3. Il riconoscimento viene proposto dalla Commissione didattica e approvato dal Consiglio di Corso.
4. Il riconoscimento, in termini di crediti formativi utili per il conseguimento del titolo, di conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente, nonché di altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post secondario, alla cui progettazione e realizzazione l'Università abbia concorso, non può essere superiore a 6 crediti.

Art. 19

Natura del presente Regolamento

1. Il presente regolamento ha la natura di Regolamento di Corso di studio previsto dall'art. 12 del D.M. 270/2004.

Art. 20

Entrata in vigore del presente Regolamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di emanazione con Decreto rettorale.